

IN BREVE n. 031-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

INPS e CUMULO PENSIONE-REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

L'INPS, con messaggio n. 16380 del 20 luglio 2009, fornisce i chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 16380 del 20 luglio 09 (documento 163)
Allegato (documento 164)**

INPS e DOMANDE INVALIDITA' CIVILE

L'INPS, con circolare n. 93 del 20 luglio 2009, comunica che con la pubblicazione del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (articolo 20).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 93 del 20 luglio 09 (documento 165)

INCERTEZZE SULL'IRAP

Si moltiplicano i casi all'esame della Cassazione per l'individuazione dei presupposti di applicazione dell'IRAP nei confronti dei lavoratori autonomi. Recenti pronunce, tutte a favore del Fisco, di cui una con decisione definitiva, rappresentano il segno di una incertezza applicativa della disciplina in materia, che trova soluzione nel ricorso giurisdizionale.

Continuando l'attività interpretativa in relazione alla verifica della sussistenza del requisito di autonoma organizzazione, che qualifica l'assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato ulteriori aspetti che determinano la legittima applicazione del tributo.

In base al principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione in tema di IRAP, *“l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata*

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

- a) *sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;*
- b) *b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.*

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).".

Nella **sentenza n. 16244 del 10 luglio 2009**, i giudici sottolineano che ai fini della sussistenza del presupposto di autonoma organizzazione, non è necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità. Alla stregua di tale principio la Corte ha dunque affermato l'erroneità della decisione del giudice di merito secondo cui la variabilità dei compensi a terzi (nei tre anni di imposta all'esame) renderebbe tali costi di scarso valore probatorio, così come risulterebbe di scarsa significatività il valore dei beni strumentali e delle spese sostenute in raffronto ai proventi dichiarati. Al riguardo i giudici hanno evidenziato che il giudice tributario deve accertare, anno per anno, se il contribuente si sia avvalso o meno in modo non occasionale di lavoro altrui e non già raffrontare il valore dei compensi erogati in più annualità, così come il valore dei beni strumentali e delle spese sostenute deve essere posto in relazione al minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e non ai proventi dichiarati.

Nella **sentenza n. 16265 del 10 luglio 2009**, la Suprema Corte pone l'accento sull'onere probatorio circa la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Al riguardo i giudici di legittimità affermano in particolare che, *secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001*, non è onere dell'Ufficio fornire la prova della esistenza di un'organizzazione finalizzata alla produzione del reddito, bensì onere del contribuente che richiede il rimborso provare l'assenza di un'autonoma organizzazione.

Nella **sentenza n. 16855 del 20 luglio 2009**, la suprema Corte afferma che il notaio, sebbene svolga funzioni pubbliche che richiedono necessariamente l'impiego di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori), alla stregua dell'*interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001*, è soggetto ad IRAP. In particolare, confermato e incontestato l'accertamento di fatto riguardante il ricorso strutturale all'attività di dipendenti e all'utilizzo di beni strumentali per l'espletamento della attività di notaio, non possono avere rilievo, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, le considerazioni circa la ricorrenza obbligatoria di una autonomia organizzativa e di una complessità organizzativa nell'attività dei notai.

Nella **sentenza n. 17533 del 28 luglio 2009**, la Corte di Cassazione afferma che basta investire pochi euro in beni strumentali per dover pagare l'imposta. In particolare, il professionista deve dare prove certe dell'assenza di autonoma organizzazione che non può essere esclusa allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.

DALLA CASSAZIONE

Gli accertamenti fiscali basati sulle verifiche dei conti bancari, prive di autorizzazione da parte del comandante della Guardia di finanza, sono comunque utilizzabili contro il contribuente, purché non abbiano provocato un grave e concreto pregiudizio. In particolare dopo l'abolizione del segreto bancario non viene compromessa la privacy dei contribuenti né il loro diritto di difesa.

Cassazione sentenza n. n. 16874 del 21 luglio 2009

INPDAP e ROTTAMAZIONE MEDICI

Se la rottamazione dei medici interessa gli enti di appartenenza per una diminuzione degli organici e una parziale sostituzione di persone con stipendi piuttosto alti (perché a fine carriera) con giovani medici che costano meno, per l'INPDAP è invece un duro colpo: in tre anni gli effetti della manovra del pensionamento con 40 anni di contributi, ma non di servizio e quindi prima dell'età pensionabile, potrebbe costare fino a 2,5 miliardi (poco meno dei risparmi che dovrebbero derivare dall'innalzamento a 65 anni del requisito per la vecchiaia delle donne).

L'INPDAP è già in sofferenza per un rallentamento, imposto con varie Finanziarie in questi ultimi anni, del turnover e l'innalzamento delle aspettative di vita.....questo provvedimento del ministro Brunetta è un ulteriore colpo alla sue casse.

Mentre nel settore privato il Governo incentiva l'occupazione, nel pubblico è il contrario!

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA da il Giornale della PREVIDENZA



Pronta l'edizione aggiornata del 'Consenso informato in medicina', il Cd-rom della Collana Universalia Multimediale Enpam.

Gli autori, Eolo Parodi, Marco Perelli Ercolini e Renato Mantovani, partendo dalla definizione di consenso informato e da alcuni

cenni storici, non mancano di toccare temi importanti come il rapporto con pazienti geriatrici, le normative introdotte da alcune compagnie di assicurazione, il ruolo del medico di famiglia e soprattutto un'ampia e approfondita panoramica della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali. Proprio attraverso l'esame della più recente dottrina e giurisprudenza, che si è sviluppata negli ultimi anni in modo copioso ed esaurientemente chiaro ed univoco, gli autori hanno voluto trattare i temi relativi al rapporto, spesso conflittuale, tra il consenso informato ed il corretto esercizio della professione medica, fornendo così a tutti i medici, dall'area ospedaliera a quella del convenzionamento, a quelli in attività libero-professionale, un'ampia e approfondita opera sul tema.

Per richiedere una copia del Cd-rom è necessario contattare la Fondazione all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it al numero di telefono 0648294226. G.Cri.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: ONLUS e EROGAZIONI LIBERALI

Semaforo verde del fisco per le Onlus che scelgono di erogare, in forma gratuita, somme di denaro a favore di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente e direttamente in settori tra i quali, ad esempio, l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione, la formazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la tutela dei diritti civili e la ricerca scientifica per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Si tratta, infatti, di una attività che può essere ricondotta

nell'ambito della beneficenza, settore in cui le Onlus, cosiddette "erogative", possono quindi operare usufruendo del relativo regime fiscale agevolato.

Lo ribadisce la risoluzione n. 192/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate torna sulla nozione di beneficenza, così come delineata dall'articolo 30 del decreto anticrisi (DI 185/2008), rispondendo al quesito avanzato da una Onlus.

Quando le erogazioni trovano la beneficenza - In particolare, il documento di prassi spiega che, per far rientrare l'erogazione gratuita a questi enti entro le attività di beneficenza, le somme che le Onlus decidono di destinare devono comunque provenire dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte e dirette alla realizzazione di progetti di utilità sociale.

Peraltro, questa specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta sia la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento, sia l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

Spazio anche al 5 per mille - Tra le somme che le Onlus possono scegliere di erogare, conclude la risoluzione, rientrano, ferme restando le condizioni richieste, anche quelle derivanti dalla quota del 5 per mille, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, sempre che gli enti destinatari siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 192/E del 27 luglio 09
(documento 166)**

PENS. CONTRIBUTIVE - FISSATI I COEFFICIENTI PER I MONTANTI

Per le pensioni contributive il montante derivante dai contributi effettuati negli anni va rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pil nominale calcolato dall'Istat.

Col messaggio n. 16885/09 l'INPS comunica che il tasso di capitalizzazione per il 2008 è pari a 1,033201.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 16885 del 28 luglio 09 (documento 167)

RIFORMA CODICE DELLA STRADA - BOLLINO SUI FARMACI CON POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Sulle confezioni dei farmaci con accertati effetti negativi sulla guida dei veicoli e natanti, un bollino metterà in guardia chi li assume.

E' una proposta di legge sulla riforma del codice della strada: le industrie farmaceutiche dovranno imprimere un "pittogramma" che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione. Per inadempienze prevedibili pene pecuniarie e blocco delle vendite sulle confezioni prive del pittogramma di avvertenza sulla confezione esterna e sui contenitori.

PENSIONATO - TRATTENUTE RATEIZZATE PER IRPEF

L'INPDAP con la circolare n. 16/2009 comunica che per evitare disagi ai pensionati che potrebbero vedersi azzerata la rata di pensione quando il debito IRPEF risultante dal 730 (dichiarazione dei redditi relativi al 2008 che l'INPDAP quale sostituto di imposta che presta assistenza fiscale diretta e indiretta tramite Caf è tenuto ad ammettere a liquidazione) superi il rateo, concederà d'ufficio la dilazione al pagamento applicando una ritenuta di un quinto della pensione da agosto a dicembre se la pensione è di importo mensile inferiore a euro 1.150; se la pensione, invece, è di misura superiore la ritenuta sarà di importo tale da preservare al pensionato un netto incasso mensile di 916,40 euro (il doppio del minimo INPS).

Per la rateizzazione verrà applicato l'interesse mensile dello 0,50%.

Eventuali debiti residuo andranno versati direttamente dal pensionato entro il 15 gennaio 2010: il pensionato riceverà comunicazione dell'importo residuo con annesso F24 precompilato.

Se il pensionato non desidera la rateizzazione dovrà richiedere, mediante inoltro di apposita domanda, il pagamento in unica soluzione alla sede provinciale territoriale di riferimento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare 16 del 28 luglio 09 (documento 168)

INPS COMUNICA

L'INPS (messaggio n.16719/09) ha attivato in via sperimentale una nuova implementazione nel cassetto previdenziale che consente all'utente di formulare richieste dirette all'istituto (regolarità contributiva, dm trasmessi, F24, quesiti vari).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 16719 del 24 luglio 09 (documento 169)

VERSAMENTI PREVIDENZIALI

Un versamento previdenziale che scade in un giorno festivo va considerato tempestivo se effettuato il primo giorno successivo non festivo (messaggio INPS n. 16968/09).

CONSENSO INFORMATO - DISCIPLINA RISERVATA A LEGGE DELLO STATO

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza numero 253 del 30 luglio 2009) una legge regionale o provinciale non può regolare il consenso informato.

Il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi dei due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute. Conseguenza che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme di rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 253 del 30 luglio 09 (documento 170)

DAL 1 GENN. 2010 SCONTRINO PARLANTE CRIPTATO IN FARMACIA

Dal 1 gennaio 2010 in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della privacy in data 29 aprile 2009 gli scontrini per l'acquisto di medicinali in farmacia (validi per la detrazione fiscale) dovranno osservare le indicazioni dell'Agenzia delle entrate emanate con la circolare n. 40/09.

Fermo restando l'obbligo la natura e la quantità dell'acquisto, il codice fiscale del destinatario del medicinale, la qualità invece, ossia la denominazione del farmaco, dovrà essere espressa col codice Aic (numero di autorizzazione all'immissione in commercio) rilevabile mediante la lettura ottica del codice a barre.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 40/E del 30 luglio 09
(documento 171)**

CHIROPATICI

La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) prevede l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica presso il Ministero della salute, inquadrando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rimandando la definizione delle competenze tipiche di questa figura a un decreto attuativo (non ancora emanato).

In mancanza di questo decreto, secondo l'Agenzia delle entrate le prestazioni non possono essere quindi inquadrare tra quelle sanitarie esenti IVA secondo l'articolo 10 comma 18 del DPR 633/72 e succ.

LIBERA PROFESSIONE DEGLI OSPEDALIERI

Tre le possibilità della libera professione dei medici ospedalieri: quella di chi non ha l'esclusività del rapporto di lavoro, l'intramoenia nelle strutture aziendali e l'intramoenia "allargata" negli studi dei professionisti o in strutture non convenzionate col SSN.

Le attività esterne non debbono avere costi per l'Azienda.

La libera professione deve essere esercitata al di fuori dell'orario di servizio e, se all'esterno, mai in strutture convenzionate; non dovrà, inoltre, superare il numero di ore di attività istituzionale.

Le tariffe vanno contrattate dal singolo in base a un accordo quadro coi sindacati e le prenotazioni gestite dal Centro unico di prenotazione (Cup), con spazi e liste separate e pagamento e ripartizione degli incassi secondo linee guida regionali (niente conflitto di interessi).